



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per il LAZIO Sezione 07, riunita in udienza il 05/07/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PANNULLO NICOLA, Presidente
SCALISI ANTONINO, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice

in data 05/07/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6636/2019 depositato il 16/12/2019

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

contro

S.e.c.a.m. S.p.a. Incorporante Serete Real Estate - 00489130922

Difeso da

Mario Ragozino - RGZMRA53T10F839H

ed elettivamente domiciliato presso mario.ragozino@odcecnapoli.it

Serete Real Estate Srl Secam Incorporante Serete Real Estate - 07081651007

Difeso da

Mario Ragozino - RGZMRA53T10F839H

ed elettivamente domiciliato presso mario.ragozino@odcecnapoli.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 6494/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 3 e pubblicata il 10/05/2019

Atti impositivi:

- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2005

Fatti di causa

La società Serete Real Estate srl, con ricorso del 20/5/15 impugnava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia Entrate DP Roma al rimborso del credito IVA relativo all'anno 2006. la Società riceveva l'11/8/2009 un avviso bonario con comunicazione di anomalia rilevata dalla dichiarazione Mod. Unico 2007 per il 2006 con esposto un recupero IVA per € 197.999 e un importo totale richiesto di € 229.662,74 comprensivo di interessi e sanzioni. Il 6/7/2010 depositava istanza di autotutela per confutare l'errato recupero, istanza rimasta inevasa. Il 2/8/2010 veniva anzi notificata alla ricorrente la cartella n. 097201001751852 81 contenente una pretesa di € 287.874,14 per IVA 2006. Il 21/3/2014 presentava istanza di rimborso del citato credito, anch'essa rimasta inevasa. Eccepiva la ricorrente l'infondatezza del rifiuto. Faceva presente che il presupposto credito è di semplice "ricostruzione" essendo la Società una "immobiliare pura" che ha acquistato un cespite immobiliare commerciale per locarlo a terzi. A fronte dell'acquisto la venditrice " Telemaco Immobiliare" spa ha emesso regolare fattura (riportata in atti) avente ad oggetto la citata compravendita per un importo di € 3.408.615,53, fattura regolarmente registrata nei registri obbligatori IV A, come del resto lo sono gli importi a credito per gli anni dal 2002 al 2008 riportati nei rispettivi Mod. Unici degli anni successivi. Solo per l'anno d'imposta 2005, per cause che la ricorrente addebita al commercialista della società, peraltro poi deceduto, il relativo Modello Unico veniva

presentato il 26/9/2007, esponendo un credito d'imposta di € 197.999 da riportare nel successivo anno, di cui la società chiede ora il rimborso. Ritiene infatti che, anche ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia Entrate-Dir.ne Controllo Normativa e Contenzioso n. 74/E del 19/4/2007 e soprattutto della sentenza della Corte di Cassazione n. 12012 del 29/3/2006, la omissione di una dichiarazione annuale non comporta l'impossibilità di riporto all'anno successivo del credito IVA, se regolari risultano le relative registrazioni e scritture contabili. Il 17/2/2016 la ricorrente, ribadendo le proprie ragioni, ha avanzato a questa Commissione proposta di conciliazione giudiziale che consenta "lo scomputo del credito riconosciuto relativo all'anno 2016 di € 197.999 dalle somme dovute dalla società a seguito della cartella 097201001751852 81 relativa a IVA 2006 per un importo complessivo di e 287.87 4, 14 comprensivo di accessori, rideterminando le somme che residuano, dopo il predetto scorporo, attraverso il calcolo degli interessi dovuti per l'omesso versamento delle imposte ed irrogando la relativa sanzione, ma applicando la riduzione prevista di cui all'art.48 ter co. I D.legs.546/92 relativa al primo grado di giudizio e quindi nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge ed ogni altra riduzione che dovesse essere applicabile alla presente fattispecie in base alle norme vigenti". Nel corso dell'udienza tenutasi presso la Sez. 51 (ora questa Sez. 3) il 4/3/2016, l'Ufficio finanziario-senza depositare controdeduzioni -chiedeva il rigetto del ricorso facendo però presente che su una medesima questione era pendente ricorso per Cassazione.

La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 6494 del 2019 accoglieva il ricorso e compensava le spese. Secondo la CTP di Roma le dichiarazioni relative all' IVA

per ciascuno degli anni successivi sono state correttamente effettuate e prodotte nei termini e comunque senza suscitare contestazioni da parte dell'Ufficio, salvo che per quella relativa all'anno d'imposta 2005 effettuata in ritardo nel settembre del 2007 e contenente un'esposizione di € 197.999. Pertanto, oggetto del giudizio è se sia da negare il recupero del predetto credito, ovvero se tale invocato diritto sussista comunque in presenza di dichiarazione tardiva. E tale diritto del contribuente sussiste come ha chiaramente affermato La Suprema Corte con diverse sentenze (ex multis la n. 12012/2006) che, in buona sostanza, riconoscono la sussistenza del diritto al rimborso o alla detrazione a favore del contribuente che, avendo un credito, abbia omesso di riportarlo nelle dichiarazioni dell'anno di competenza, provvedendo però in quello successivo.

Avverso questa sentenza ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. 1 di Roma per due motivi: 1) tardività dell'istanza di rimborso; 2) insussistenza del credito. Ha chiesto la riforma totale della pronuncia impugnata, statuendo la piena legittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si è costituito la società Serete Real Estate srl eccependo in via preliminare l'inammissibilità del motivo di appello relativo all'intempestività della richiesta di rimborso perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Nel merito contrasta l'appello dell'Agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 5 luglio 2021 il Collegio ha riservato la decisione.

Ragioni della decisione

Il Collegio, nella Camera di Consiglio, udito il relatore, esaminate e valutate le

argomentazioni addotte dalla parte appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, sciogliendo la riserva, ritiene che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. 1 di Roma sia fondato e vada accolto. per le ragioni di cui si dirà.

1.= In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello relativo all'intempestività della richiesta di rimborso perché formulata per la prima volta in appello.

La società Serete Real Estate non tiene conto che l'eccezione di intempestività della richiesta di rimborso integra gli estremi di una mera difesa come tale non soggetta ad una preclusione processuale. Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte di cassazione che questo Collegio condivide: in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico (Cass. n. 14486 del 07/06/2013).

2.= Il Collegio ritiene che vada esaminata prima l'eccezione dell'inesistenza del credito di cui si è chiesto il rimborso. Secondo l'Agenzia delle Entrate il credito di cui si è chiesto il rimborso risulta interamente compensato con le dichiarazioni successive.

2.1.= Il motivo è fondato. Pur tralasciando ogni ulteriore aspetto e soprattutto in disparte l'eccezione di tardività della richiesta di rimborso dagli atti risulta che il credito di cui si chiede il rimborso sia stata compensato. In particolare risulta dalla documentazione in atti (dal QUADRO VL MODELLO IVA A.I. 2006 ricevuta di deposito n. 19121611284530816 del 16/12/2019 e dal QUADRO VL MODELLO IVA A.I. 2007 quadro VL modello Iva A.I. 2007 ricevuta di deposito n. 19121611284530816 del 16/12/2019, atti depositati in giudizio) che il credito di cui si chiede il rimborso è stato oggetto di riporto a nuovo nelle successive annualità ed ivi integralmente compensato.

Ciò comporta che la insussistenza del presupposto sostanziale legittimante la fondatezza del rimborso, essendo evidente che non possa riconoscersi a rimborso un importo che sia stato nel frattempo riportato come eccedenza nelle successive annualità e compensato verticalmente in sede di liquidazione Iva. Il riconoscimento del rimborso comporterebbe la restituzione, in favore della società, di un credito che è già stato "fruito" dalla stessa sotto altra forma (il riporto a nuovo e l'utilizzo in compensazione).

Né trova riscontro, negli atti del giudizio, l'affermazione della società appellata secondo cui "(...) l'ufficio (...) dimentica di segnalare che l'intero importo del credito è stato oggetto di iscrizione a ruolo in uno con sanzioni e interessi e quindi nei fatti del tutto recuperato ed imputato a carico della società (...)".

3.= L'accoglimento di questo motivo assorbe ogni altro motivo di appello.

In definitiva, l'appello va accolto e dichiarata la piena legittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio finanziario. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglie l'appello e condanna la società Serete Real Estate srl a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. 1 di Roma le spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 2.500,00 per il secondo grado oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 5 luglio 2021

Il relatore Antonino Scalisi

Il Presidente Nicola Pannullo